



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
della
LIGURIA

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LIGURIA
GENOVA**

**ALL'AZIENDA LIGURE SANITARIA
(per il tramite del Presidente della Giunta regionale)
GENOVA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
GENOVA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
LA SPEZIA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SAVONA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
IMPERIA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GENOVA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
LA SPEZIA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
SAVONA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
IMPERIA**

e p.c.

**AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
ROMA**

OGGETTO: Misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie nello svolgimento dell'attività giudiziaria tributaria.

Il sottoscritto Presidente della Commissione tributaria regionale della Liguria, in ossequio a quanto previsto dall'art. 83, comma 6, d.l. 17.3.2020, n. 18, e dall'art. 36, d.l. 8.4.2020, n. 23, rappresenta le misure organizzative che intende adottare, nella trattazione degli affari giudiziari, per il periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 (salva eventuale protrazione dovuta a futuri interventi legislativi).

1) Stante l'esigenza di rispetto dei termini previsti per la fissazione dell'udienza di discussione ed il deposito di documenti e note difensive, nel periodo 12 maggio-11 giugno 2020 verranno trattati unicamente gli affari giudiziari urgenti; per tali intendendosi le istanze di sospensione dei provvedimenti impositivi ed esattivi e le istanze a queste assimilabili, delle quali il Presidente del collegio riconosca l'effettiva urgenza. Esse verranno trattate con le modalità di cui al successivo § 2) e, per quanto concerne il collegamento fra i giudici tributari, con le modalità di cui al successivo § 4).

2) Nel periodo 12 giugno-30 giugno 2020 le udienze di discussione, come previsto dalla lett. h) dell'art. 83, comma 7, citato, verranno celebrate senza la partecipazione fisica delle parti e dei loro difensori, garantendosi il diritto al contraddittorio mediante il deposito degli scritti difensivi previsti dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546. La disposizione vale anche per le udienze fissate a seguito di istanza di sospensione.

3) Stante la brevità del periodo 12 giugno-30 giugno 2020, non si ritiene, allo stato, di attivare la modalità di celebrazione dell'udienza pubblica con collegamento da remoto, prevista dall'art. 83, comma 7, lett. f), citato; mediante gli applicativi che verranno messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (al momento in cui si scrive già preannunziati, ma non ancora disponibili). In tale periodo, invece, verrà data la precedenza alla celebrazione delle udienze in camera di consiglio, di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, le quali non richiedono la presenza fisica delle parti e dei difensori. Per i procedimenti – già fissati nell'anzidetto periodo 12 giugno-30 giugno 2020 o già rinviati a tale periodo - nei quali fosse stata presentata istanza di discussione in pubblica udienza, si procederà come da § 2); salvo motivata richiesta di rinvio delle parti interessate alla pubblica udienza.

La modalità di celebrazione dell'udienza pubblica con collegamento da remoto verrà, invece, attuata, qualora il periodo emergenziale dovesse essere prorogato, con provvedimento legislativo, oltre il 30 giugno 2020, sulla base di Protocolli di intesa con gli Ordini professionali in indirizzo e con i Direttori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come auspicato anche dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nella sua Delibera 15.4.2020, lett. a) e b).

4) Le camere di consiglio fra i giudici tributari, nel periodo 12 giugno-30 giugno 2020, verranno tenute con le modalità di collegamento da remoto previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), d.l. 18/2020, mediante gli applicativi di cui al precedente § 3), ove già messi a disposizione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5) Per quanto concerne le esigenze menzionate dalle lett. a), b) e c), del citato art. 83, e l'accesso agli uffici della Commissione tributaria, Il Direttore Generale delle finanze, con determinazione n° 6121 del 25 marzo 2020, ha disposto a decorrere dal 26 marzo 2020 l'interdizione dell'accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado. La disposizione resta in vigore fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione. E' possibile formulare richieste urgenti utilizzando il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le richieste stesse agli indirizzi di posta elettronica, ovvero i recapiti telefonici della Commissione.

Nel caso in cui particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di utenti presso la Commissione, si deve contattare preventivamente il Direttore dell'Ufficio di segreteria, per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate dal Ministero della salute.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro da parte delle Autorità e degli Enti in indirizzo, in difetto del quale le presenti disposizioni verranno ritenute approvate.

Genova, 24 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Alberto CARDINO¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, d.lgs. 12.2.1993, n. 39.